



AVVISO

Oggetto : nuove modalità di determinazione delle sanzioni per l'insufficiente pagamento del diritto annuale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, ha esteso al diritto annuale camerale i principi espressi dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, avente ad oggetto "Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative", nelle casistiche di seguito specificate:

1. versamenti "insufficienti": cioè versamenti effettuati nel cosiddetto "termine lungo" (16 luglio anziché 16 giugno), senza applicare, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,40 % (a titolo di interesse corrispettivo, ex art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435), ovvero, versando un diritto –e la conseguente maggiorazione- in misura inferiore al dovuto;
2. efficacia dell'istituto del "ravvedimento operoso", disciplinato per il diritto annuale dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005, in presenza di versamenti insufficienti, cioè inferiori al dovuto.

Tenuto conto degli indirizzi ministeriali, in tali casistiche la Camera di Commercio procederà a calcolare la sanzione solo sull'importo omesso o sulla differenza non regolarizzata con l'istituto del ravvedimento e non più, come finora, sull'intero importo del diritto annuale.

I nuovi principi di determinazione delle sanzioni, nelle ipotesi appena indicate troveranno quindi diretta applicazione ai ruoli che saranno resi esecutivi successivamente all'emanazione della nota ministeriale (22 ottobre 2013), a prescindere dall'anno di competenza del diritto annuale.

Quanto ai ruoli già in essere, esecutivi al 22 ottobre 2013, **su istanza del contribuente**, si procederà come segue:

- qualora i termini per presentare ricorso non siano scaduti, la sanzione verrà rideterminata;
- qualora i termini per presentare ricorso siano scaduti, la Camera valuterà l'opportunità, in autotutela, di rideterminare la sanzione.

Le imprese interessate potranno utilizzare per la richiesta di ricalcolo delle sanzioni il modulo disponibile sul sito camerale nella sezione "diritto annuale – modulistica".

Gli uffici camerali restano a disposizione per ogni necessità in argomento ai seguenti recapiti:

tel. 0342 527246 (dalle ore 9 alle ore 12.15 da lunedì a venerdì)

e-mail: diritto.annuale@so.camcom.it

Il Segretario Generale

Marco Bonat

Firmato digitalmente

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Sondrio

U.O. Ragioneria -Via Piazza, 23 – 23100 Sondrio

Tel. 0342 527246 - Fax 0342 527261

ragioneria@so.camcom.it - PEC: ragioneria@so.legalmail.camcom.it

www.so.camcom.gov.it - P. Iva 00132440140